REGOLAMENTO (CEE) N. 1402/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2561/90 che stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali [1], in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2561/90 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 965/93 [3], stabilisce talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88;

considerando che l'articolo 22, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 [5], prevede la presentazione del titolo di esportazione o di fissazione anticipata al momento del deposito di talune dichiarazioni doganali;

considerando che questa disposizione deve essere interpretata nel senso che non è necessario presentare tale titolo all'atto della dichiarazione di esportazione di merci con prefinanziamento, in quanto il medesimo è già stato presentato all'atto del vincolo delle merci al regime di deposito, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [7];

considerando che nel regolamento (CEE) n. 2561/90 figurano le modalità pratiche di attuazione della procedura relativa al vincolo al regime di deposito doganale e alla successiva esportazione delle merci con prefinanziamento; che l'articolo 57, paragrafo 4, secondo comma del predetto regolamento prevede l'obbligo di presentare il titolo di esportazione o di fissazione anticipata all'atto del vincolo al regime di deposito doganale e che l'articolo 61, paragrafo 3, secondo comma prevede il medesimo obbligo all'atto dell'esportazione; che l'articolo 61 deve essere adattato all'interpretazione data all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato depositi doganali e zone franche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 61, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2561/90 è soppressa la parte di frase « in particolare il titolo di esportazione o di fissazione anticipata di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 246 del 10. 9. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 24.
[4] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[5] GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
[6] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[7] GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.